



ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3631 in data 19-06-2023

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 1, AL PRG DEL COMUNE DI SAINT-VINCENT, AI SENSI DELL'ART. 12BIS DELLA L.R. 11/1998.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 in data 29 maggio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante: "normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";

richiamato, in particolare, l'articolo 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) attribuendo alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili effetti significativi sull'ambiente della variante urbanistica ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 5 maggio 2023 da parte del Comune di Saint-Vincent, è pervenuta alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, la documentazione relativa alla variante non sostanziale n. 1 al PRG, per la verifica di assoggettabilità a VAS della medesima;

rilevato che la suddetta variante consiste in una modifica della tabella relativa alla sottozona Fb1 Praduman, a seguito di *“mutate intenzione dell'Amministrazione in merito all'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale sito in via Roma e la conseguente scelta di affidare in locazione gli spazi utilizzati in precedenza come sede della Polizia Locale (gli uffici sono stati trasferite presso la sede municipale) e dell'Agenzia viaggi e biglietteria dell'autostazione (locali lasciati liberi dal locatario) oltre ad indicare destinazioni d'uso già esistenti nella sottozona ed eliminare una incongruenza con l'art. 10 delle NTA”*;

rilevato che nell'ambito della procedura istruttoria la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 9 maggio 2023:

- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, l'Ufficio autorizzazioni beni architettonici e contributi;

rilevato che nell'ambito delle suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta di parere presentata da codesta Amministrazione, inerente la verifica di assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale n. 1 al PRG vigente del Comune di Saint-Vincent, si esprimono le seguenti considerazioni.

Questa Soprintendenza ritiene che la variante possa essere esclusa dal processo di V.A.S. in quanto è comunque assicurata la tempestiva e completa informazione ai cittadini, per garantirne il processo partecipativo, con la pubblicazione della variante stessa (nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune).

Pertanto, non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, lett. d), della l.r. 06.04.1998, n. 11.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

TABELLA DELLE PRESCRIZIONI VARIATA

TAB. 1bis -Fb - parametri edilizi

“(1) è ammessa la realizzazione di costruzioni interrato e fuori terra a servizio del bocciodromo e delle altre attività presenti o previste, è ammessa altresì la demolizione e la ricostruzione di strutture esistenti nella sottozona con parametri adeguati alla tipologia di intervento in rapporto alle esigenze tecnico-funzionali delle strutture pubbliche.”

Si segnala che la destinazione d'uso a bocciodromo è stata stralciata.”;

Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio:

“In riferimento alla richiesta formulata da codesta struttura, trasmessa con la nota prot. n. 3455 del 09/05/2023 (ns. rif. prot. n. 5591/DDS del 11/05/2023), riguardante la modifica della tabella delle

prescrizioni della zona Fb-1 Praduman, lo scrivente Dipartimento predispose la propria istruttoria rispetto i seguenti criteri di valutazione:

- 1) alla coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con le condizioni di pericolosità del territorio comunale come rappresentate nelle cartografie degli ambiti redatte ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 e 41 della l.r. n. 11/1998, tenendo presente le indicazioni riportate nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2939/2008, nonché le successive modificazioni ad essa apportate, e rispetto alle istruttorie condotte in sede di valutazione dell'adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998. Si ricorda altresì che sulla base delle disposizioni dello scrivente Dipartimento, in sede di adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998, non è ammessa la realizzazione di parcheggi, viabilità comunali e aree di sicurezza in aree interessate da vincoli di media e elevata pericolosità, per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe, a meno che non venga attestata l'assenza di alternative percorribili o l'utilizzo stagionale compatibile, e, unicamente in tali casi, si richiede di definire o specifici interventi di messa in sicurezza o regole di gestione in sicurezza delle aree adibite a parcheggio;
- 2) all'ammissibilità della variante rispetto alle norme cogenti della difesa dei territori dai rischi idrogeologici, ai sensi della dGR 2939/2008 e degli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998, rispetto alle distanze dai corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998, rispetto alle occupazioni demaniali, ai sensi del RD 523/1904 e rispetto disciplina delle aree umide e laghi di cui all'articolo 34 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
- 3) alla coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque, in tema di tutela e razionale utilizzo delle risorse idriche e rispetto agli articoli 19, 42 e 43 delle NA del PTA;
- 4) alla coerenza in merito alle buone pratiche di tutela del suolo alpino e di uso sostenibile dello stesso, ai contenuti del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell'ambito della difesa del suolo, alla Strategia del Suolo per il 2030 della Commissione Europea, alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla protezione del suolo (2021/2548(RSP)) e alla Carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo.

Istruttoria

La sottozona Fb1 ricade in un contesto vincolato a bassa pericolosità per inondazioni (fascia C – art. 36 l.r. 11/1998). Non si rilevano pertanto motivi ostativi alla richiesta in oggetto in quanto in fascia C, è consentito ogni genere di intervento, edilizio ed infrastrutturale. Nel caso di interventi di nuova costruzione, i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di pericolosità idraulica determinato dall'evento preso a riferimento per la delimitazione della fascia, contenente, altresì, la verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio. Nella realizzazione dei nuovi fabbricati e nella ristrutturazione o manutenzione di quelli esistenti (in questi ultimi casi ove gli interventi riguardino le pertinenze in oggetto), devono essere adottati accorgimenti per limitare gli effetti di eventuali flussi di acque, con particolare attenzione nei confronti di quelli provenienti dalla rete viabile.

La proposta non interferisce con il PTA e non risulta in contrasto con le politiche di gestione sostenibile dei suoli alpini in quanto orientata alla valorizzazione di immobili attualmente non utilizzati.

Conclusioni

In relazione ai predetti aspetti di competenza e ai criteri di valutazione espressi nelle premesse, in considerazione dei contenuti del rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. e in relazione alle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante non sostanziale in oggetto.”;

Struttura pianificazione territoriale:

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 3455 del 9 maggio 2023, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare di verifica di

assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e pianificatorio, si osserva quanto segue.

La variante è motivata dalle mutate intenzioni dell'Amministrazione in merito all'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale sito in via Roma e identificato al catasto urbano al Fg 29 mappale 302 sub. 3-4-5-6 oltre ad indicare destinazioni d'uso già esistenti nella sottozona ed eliminare un'incongruenza con l'art. 10 delle NTA. La variante urbanistica consiste, pertanto, nell'apportare modificazioni alla tabella TAB. 1bis – FB relativa alla sottozona Fb1 – Praduman.

Si rileva che lo stato attuale della sottozona Fb1 è costituito interamente da fabbricati e infrastrutture pubblici o di interesse pubblico per i quali la norma prevede anche la possibilità di nuova costruzione. Si evidenzia, inoltre, che la Tab. 1bis – Fb riserva alla destinazione d'uso prevalente di sottozona, attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, una quantità di SUR maggiore del 50% garantendo, pertanto, il rispetto della natura della sottozona destinata a servizi pubblici di rilevanza comunale.

Si valuta positivamente l'intenzione del Comune di favorire il riuso di edifici esistenti, come riportato nel rapporto preliminare “data la necessità della pubblica amministrazione di locare gli spazi attualmente inutilizzati risulta necessario prevedere alcune destinazioni d'uso al momento non indicate nella tabella delle prescrizioni e in parte di fatto già esistenti alla data di approvazione del PRG vigente”.

In considerazione della formulazione della Tab. 1bis – Fb, si chiede al Comune di non estendere la nuova costruzione per gli interventi di natura privata modificando in tal senso la Nota (1). Si chiede, inoltre, di apportare un'ulteriore modifica alla Nota (1) escludendo il riferimento alla demolizione e ricostruzione in quanto riconducibile all'intervento di ristrutturazione già ammesso in tabella.

In conclusione, non si rilevano effetti negativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della variante a condizione che il Comune recepisca quanto sopra richiesto.”;

atteso pertanto che:

- non sono stati rilevati effetti negativi significativi sull'ambiente tali da necessitare un approfondimento della variante in esame mediante un processo di VAS;
- nell'ambito delle successive fasi procedurali relative all'approvazione della variante, si invita il Comune proponente a tenere adeguatamente in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati;

DECIDE

- 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante non sostanziale n. 1 al PRG del Comune di Saint-Vincent;
- 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente;
- 3) di invitare il Comune proponente a tenere adeguatamente in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati;
- 4) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 5) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 20/06/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO